




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

*A.C. 1532-ter-A*

Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti  
del Terzo settore

N. 189 – 19 marzo 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1532-*ter*-A

Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti  
del Terzo settore

N. 189 – 19 marzo 2024

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

# INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI .....</b>	<b>- 4 -</b>
<b>ARTICOLO 1 .....</b>	<b>- 4 -</b>
ESTENSIONE DELLA DEROGA AI VINCOLI PER LE ASSUNZIONI DI ASSISTENTI SOCIALI ALLE FORME ASSOCIATIVE COMUNALI .....	- 4 -
<b>ARTICOLO 2 .....</b>	<b>- 5 -</b>
TAVOLO DI LAVORO SUL FENOMENO DEI MINORI FUORI FAMIGLIA E SUI MINORI AFFIDATI E IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI .....	- 5 -
<b>ARTICOLO 3 .....</b>	<b>- 8 -</b>
GIORNATA NAZIONALE DELL'ASCOLTO DEI MINORI .....	- 8 -
<b>ARTICOLO 4, LETTERE DA A) A L) E LETTERA M) .....</b>	<b>- 10 -</b>
MODIFICHE AL CODICE DEL TERZO SETTORE .....	- 10 -
<b>ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA M) .....</b>	<b>- 11 -</b>
INCLUSIONE DELLE ASSOCIAZIONI DEI MILITARI IN CONGEDO NEL NOVERO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE .....	- 11 -
<b>ARTICOLO 5 .....</b>	<b>- 14 -</b>
DESTINAZIONE DEGLI UTILI DELLE IMPRESE SOCIALI .....	- 14 -
<b>ARTICOLO 6 .....</b>	<b>- 15 -</b>
ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE ITALIA SOCIALE .....	- 15 -
<b>ARTICOLO 7 .....</b>	<b>- 15 -</b>
ESONERO DAL REGIME DI SOLIDARIETÀ NEL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE .....	- 15 -



## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>A.C.</b>	<b>1532-ter-A</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore</b>
<b>Iniziativa:</b>	governativa
<b>Iter al Senato</b>	no
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	presente
<b>Relatore per la Commissione di merito:</b>	Ciocchetti (FdI)
<b>Commissione competente:</b>	XII (Affari sociali)

---

### PREMESSA

Il disegno di legge, di iniziativa governativa, reca disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore. Il testo originario del provvedimento deriva dallo stralcio - effettuato ai sensi dell'articolo 123-*bis*, comma 1, del Regolamento - degli articoli 10, 11 e 13 dal disegno di legge di cui all'AC 1532 (collegato lavoro) e comunicato all'Assemblea il 28 novembre 2023.

È oggetto della presente Nota il testo risultante dall'approvazione delle proposte emendative, avvenuta nel corso dell'esame in sede referente da parte della XII Commissione (Affari sociali), e trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione dei rispettivi pareri (seduta del 12 marzo 2024).

Il testo si compone di 8 articoli, tre dei quali, 10, 11 e 13, derivando dal predetto stralcio, sono corredati di relazione tecnica che, sebbene riferita al testo iniziale delle disposizioni, risulta ancora utilizzabile.

Le proposte emendative approvate, alcune (di iniziativa governativa) sono corredate di relazione tecnica, le altre (di iniziativa parlamentare) non lo sono: della circostanza si dà conto, di volta in volta, nelle schede riferite alle singole disposizioni esaminate.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalle relazioni tecniche appena richiamate e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

# VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

## ARTICOLO 1

### **Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali**

**Le norme**, derivanti dall'articolo 10 dello stralcio citato in premessa e non emendate nel corso dell'esame in Commissione, modificano l'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il citato comma 801, nel testo vigente, stabilisce che, a valere su specifiche risorse finanziarie<sup>1</sup> e nel rispetto dei vincoli assunzionali, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, ma in deroga a specifici vincoli di contenimento della spesa di personale appositamente richiamati<sup>2</sup>. Alla deroga introdotta dal comma 801 non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le modifiche ora introdotte specificano che la deroga non riguarda solo i comuni ma anche le loro forme associative, definite ai sensi dei capi IV (comunità montane) e V (convenzioni, consorzi, unioni di comuni, esercizio associato di funzioni o servizi, accordi di programma) del titolo II della parte prima del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**La relazione tecnica** afferma che l'estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La norma, infatti, con riferimento alle risorse già stanziare ai sensi dell'articolo 1, commi 792 e 799, della legge n.178 del 30 dicembre 2020, dedicate allo sviluppo e al potenziamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario, consente, nel caso di utilizzo di tali risorse per le assunzioni di assistenti sociali, di estendere la deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, attualmente prevista per i singoli comuni, anche al caso di comuni che operano in gestione associata. La relazione tecnica precisa che l'estensione della deroga ai vincoli assunzionali di assistenti sociali dai comuni alle loro forme associative avviene nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 801, della legge 178 del 2020, pertanto non determinando eventuali potenziali reclutamenti aggiuntivi con conseguente incremento delle spese di personale.

---

<sup>1</sup> La norma fa riferimento alle risorse di cui all'articolo 1, commi 792 e 799 della medesima legge n. 178 del 2020.

<sup>2</sup> Le norme specificate sono l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e l'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame modificano l'ambito applicativo dell'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che consente ai comuni di effettuare assunzioni di assistenti sociali a valere su specifiche risorse finanziarie, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, ma in deroga a specifici vincoli di contenimento della spesa di personale. Per effetto delle modifiche introdotte tale possibilità è concessa anche alle forme associative dei comuni che però saranno tenute comunque ad esercitare tale facoltà nei limiti delle risorse già messe a disposizione a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di bilancio. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, anche in considerazione del fatto che alla deroga originariamente introdotta dal citato comma 801 non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

## **ARTICOLO 2**

### **Tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali**

**Le norme**, derivanti, nella loro formulazione originaria, dall'articolo 11 dello stralcio citato in premessa ed emendate nel corso dell'esame in Commissione, modificano il testo dell'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 che tratta della Rete della protezione e dell'inclusione sociale (Rete) istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali quale organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge n. 328 del 2000<sup>3</sup>. Le modifiche stabiliscono che, nell'ambito della Rete è istituito un apposito tavolo di lavoro con funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo nonché per il rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, anche attraverso la realizzazione di azioni coordinate, finalizzate alla messa a regime del sistema bambini e delle loro famiglie, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 dicembre 2014, n. 206<sup>4</sup>.

Il tavolo di lavoro è, inoltre, competente per il rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali. Il

---

<sup>3</sup> Che reca la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

<sup>4</sup> Si tratta del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie (SINBA).



tavolo di lavoro, costituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri indicati<sup>5</sup>, da un rappresentante dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e del Dipartimento per le politiche della famiglia, da un componente designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da un componente designato dall'Associazione nazionale comuni italiani, da un componente designato dall'Istituto nazionale di statistica, da un componente designato dal Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse, da un rappresentante per il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali, da un rappresentante per il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, da un rappresentante per il Consiglio nazionale forense e da tre esperti di comprovata esperienza professionale in materia di tutela e di promozione dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia, da un rappresentante delle associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un rappresentante dei Coordinamenti nazionali di associazioni che operano nel campo dell'accoglienza dei minori in carico ai servizi sociali e da otto rappresentanti di organismi del Terzo settore impegnati in attività di tutela e di promozione dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia. Le norme stabiliscono che per la partecipazione al tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati.

Attraverso una ulteriore modifica della legislazione vigente<sup>6</sup> sono integrati i contenuti della relazione che ogni triennio il Ministro della giustizia ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmettono al Parlamento per informarlo sullo stato di attuazione della legge che disciplina l'affidamento e l'adozione dei minori.

**La relazione tecnica**, riferita al testo originario dell'articolo, afferma che le norme hanno carattere meramente ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: a tal proposito la relazione tecnica sottolinea che per la partecipazione ai lavori del Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Con particolare riferimento alle attività di messa a regime del sistema SINBA si evidenzia che lo stesso è un modulo informativo, relativo alla presa in carico da parte dei servizi sociali territoriali dei soggetti di minore età, contenuto nella Banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate del SIUSS istituito con il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" che integra e sostituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema informativo dei servizi sociali e il Casellario dell'assistenza.

---

<sup>5</sup> Sono indicati i rappresentanti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero della salute e del Ministero dell'interno.

<sup>6</sup> Articolo 39 della legge n. 149 del 2001.

Si ribadisce inoltre che l'attività di messa a regime dello specifico modulo informativo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto già rientrante nelle ordinarie attività svolte dall'INPS e dalla Direzione generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'implementazione del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017, e sarà posta in essere nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ascrivibili alla Missione 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 24.12 - Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, capitolo 2510, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 12 dell'8 febbraio 2023 (cfr. in particolare, la Tabella C).

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale (Rete) - istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali quale organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge n. 328 del 2000<sup>7</sup> - sia istituito un apposito tavolo di lavoro con funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo nonché per il rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo (cosiddetto «SINBA»: sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie). Si rileva che le norme prevedono, altresì, che ai componenti del tavolo non spettino compensi o rimborsi.

Tanto premesso, per quanto riguarda l'istituzione del predetto Tavolo, pur rilevando che la relazione tecnica attribuisce carattere ordinamentale alle disposizioni, appare opportuno che il Governo escluda l'insorgenza di oneri connessi con il funzionamento del tavolo, atteso che ad esso partecipano anche esperti e componenti estranei alla pubblica amministrazione e che la composizione del Tavolo è stata ulteriormente integrata con norme approvate nel corso dell'esame in Commissione.

---

<sup>7</sup> Che reca la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Per quanto concerne invece il rafforzamento del citato sistema informativo, non si hanno osservazioni da formulare, prendendosi atto di quanto riferito dalla relazione tecnica secondo cui l'attività di messa a regime del SINBA non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto lo stesso è un modulo informativo contenuto nella Banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate del SIUSS, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017, già rientrante nelle ordinarie attività svolte dall'INPS e dalla Direzione generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'implementazione del medesimo SIUSS e sarà posta in essere nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si rileva che l'articolo 2, comma 1, capoverso 10-ter, quarto periodo, prevede che ai partecipanti al tavolo di lavoro istituito ai sensi del medesimo capoverso non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né (*rectius*: "o") altri emolumenti comunque denominati. Al riguardo, non si hanno osservazioni circa la formulazione della disposizione in esame.

### ARTICOLO 3

#### **Giornata nazionale dell'ascolto dei minori**

**Le norme**, introdotte nel corso dell'esame in Commissione, prevedono che la Repubblica riconosca il 9 aprile di ogni anno quale Giornata nazionale dell'ascolto dei minori, al fine di informare e di sensibilizzare sul tema dell'ascolto della persona minore di età quale presupposto fondamentale per dare concreta attuazione ai suoi diritti.

Ai fini della celebrazione di tale Giornata, le istituzioni pubbliche, nei rispettivi ambiti di competenza, possono promuovere iniziative nelle scuole e possono realizzare campagne pubblicitarie nazionali a carattere sociale avvalendosi dei media tradizionali e digitali.

La Giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260<sup>8</sup>.

Si ricorda che la legge n. 260 del 1949 individua, agli articoli 1 e 2, taluni giorni festivi, nei quali vige l'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici e, all'articolo 3, talune solennità civili che non sono considerate giorni festivi e per le quali erano originariamente previsti gli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici.

---

<sup>8</sup> Recante disposizioni in materia di ricorrenze festive.

Successivamente, la legge n. 54 del 1977<sup>9</sup>, con modifica non testuale, ha comunque previsto che le solennità civili di cui alla citata legge del 1949 non determinino riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici (articolo 2) e, se ricadono in giorni feriali, non costituiscano giorni di vacanza né possano comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado (articolo 3).

Si prevede che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La proposta emendativa che ha introdotto le norme non è corredata di **relazione tecnica**.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono il riconoscimento di una Giornata nazionale dell'ascolto dei minori, che non dà luogo agli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949. Le norme prevedono anche che, nell'ambito di tale Giornata, le istituzioni pubbliche, nei rispettivi ambiti di competenza, possono promuovere iniziative nelle scuole e possono realizzare campagne pubblicitarie nazionali a carattere sociale avvalendosi dei media tradizionali e digitali e che l'attuazione di tale disposizione deve essere disposta senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito non si hanno osservazioni da formulare considerato che alla festività non sono connessi effetti civili, le attività promosse dalle pubbliche amministrazioni hanno carattere facoltativo, la disposizione è assistita da una specifica clausola di invarianza finanziaria ed è, comunque, di contenuto coerente con altre disposizioni istitutive di giornate commemorative o celebrative cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si rileva preliminarmente che il comma 4 dell'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che dall'attuazione dell'articolo medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni circa la formulazione della disposizione in esame.

---

<sup>9</sup> Recante disposizioni in materia di giorni festivi.

## ARTICOLO 4, lettere da *a*) a *l*) e lettera *n*)

### Modifiche al codice del Terzo settore<sup>10</sup>

**Le norme**, provenienti, nella loro formulazione originaria, dallo stralcio citato in premessa ed emendate nel corso dell'esame in Commissione, apportano alcune novelle al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Le modifiche riguardano, tra l'altro:

- l'articolo 6 che tratta delle attività diverse esercitate dagli enti del Terzo settore iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche<sup>11</sup>. Per tali enti è fatta salva la vigente disposizione<sup>12</sup> che stabilisce che i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive, ricevuti in qualità di associazione sportiva dilettantistica, sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti che devono essere rispettati per iscriversi al citato Registro, ma solo a condizione che i medesimi proventi siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche [comma 1, lettera *a*)];
- l'articolo 24, che tratta dell'assemblea delle associazioni del Terzo settore e stabilisce che salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non lo vietino espressamente, gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica [comma 1, lettera *c*)];
- l'articolo 30 che innalza i requisiti al verificarsi dei quali è fatto obbligo alle associazioni del Terzo settore di dotarsi di un organo di controllo [comma 1, lettera *d*)];
- l'articolo 41 che tratta delle reti associative degli enti del terzo settore e stabilisce che qualora il numero degli associati di una rete associativa diviene inferiore a quello stabilito dalla legge esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla pertinente sezione del Registro unico nazionale del terzo settore [comma 1, lettera *g*)];
- l'articolo 48 che tratta delle informazioni relative agli enti che devono essere inserite nel Registro unico nazionale del Terzo settore e delle modalità per il loro aggiornamento. Le modifiche riguardano i termini per il deposito di rendiconti, inclusi quelli delle raccolte di fondi, e bilanci [comma 1, lettere *i*) ed *l*)].

---

<sup>10</sup> Di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

<sup>11</sup> Di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *gg*), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

<sup>12</sup> Articolo 9, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 36/2021.

**La relazione tecnica**, riferita al testo originario dell'articolo, afferma che le disposizioni, in ragione della loro natura ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame apportano alcune modifiche al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 concernenti, fra l'altro, le modalità di intervento e di voto nell'assemblea degli enti del Terzo settore, i requisiti necessari per l'iscrizione delle reti associative di enti nella pertinente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore, i termini per il deposito di rendiconti e bilanci. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni, confermato anche dalla relazione tecnica.

#### **ARTICOLO 4, comma 1, lettera m)**

##### **Inclusione delle associazioni dei militari in congedo nel novero degli enti del Terzo settore**

**Le norme**, introdotte nel corso dell'esame in Commissione, modificano l'articolo 89 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che reca disposizioni di coordinamento normativo. Le modifiche ora introdotte prevedono che per le associazioni dei militari in congedo iscritte in apposito albo<sup>13</sup>, che svolgono in via principale una o più attività di interesse generale indicate all'articolo 5 del citato codice, possono essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nel rispetto della specificità della composizione della loro base associativa e delle finalità loro attribuite. Per tali associazioni la possibilità di svolgere, ai sensi dell'articolo 6 del citato codice, attività diverse da quelle di interesse generale è possibile se queste siano esercitate per la realizzazione delle specifiche finalità delle associazioni medesime: tale fatto integra il requisito di strumentalità che viene richiesto per gli altri enti del Terzo settore.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle norme in esame, valutati in 6,75 milioni di euro per l'anno 2025 e in 3,95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della difesa.

---

<sup>13</sup> Istituito ai sensi dell'articolo 937, comma 1, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90

**La relazione tecnica** allegata alla proposta emendativa del governo che ha introdotto le norme in esame ribadisce che la disposizione estende la possibilità di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore alle associazioni dei militari in congedo incluse nell'albo di cui all'articolo 937 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (DPR n. 90 del 2010) che svolgono in via principale una o più attività di interesse generale proprie degli enti del Terzo settore.

La relazione tecnica chiarisce, preliminarmente, che è stata effettuata un'elaborazione volta a stimare le imposte versate dalle associazioni: in particolare, sono state selezionate le associazioni interessate, di cui solo una minima parte dichiara redditi d'impresa e/o base imponibile IRAP per complessive poche decine di migliaia di euro. Tanto premesso, la relazione tecnica stima che l'inclusione di tali soggetti nel Registro del Terzo settore comporterebbe una estensione del regime agevolativo tale da determinare al massimo un effetto negativo di gettito pari a circa 164 mila euro di competenza annua. L'effetto in termini di cassa sarebbe pari a 0,3 milioni di euro di minori entrate nel 2025 e 0,2 milioni di euro di minori entrate a decorrere dal 2026.

La relazione tecnica prende poi in considerazione gli effetti che derivano dall'articolo 83 del decreto legislativo n. 117 del 2017. Tale articolo prevede la detrazione fiscale del 30 per cento per le erogazioni liberali in favore degli enti del Terzo Settore non commerciali ed iscritti nel Registro Unico (RUNTS). La detrazione è del 35 per cento per le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni di volontariato (ODV). Alternativamente, è prevista la deducibilità delle erogazioni liberali in favore delle ONLUS, ODV, Associazioni di promozione sociale (APS) ed enti del Terzo settore (ETS) iscritti nel Registro Unico (RUNTS). Ai fini della stima degli effetti sono stati elaborati i dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2023, dalle quali risulta un ammontare di spese per erogazioni liberali detraibili in favore di ONLUS, APS e ODV di circa 322,7 milioni di euro e di spese deducibili di circa 334,5 milioni di euro.

In base ad elaborazioni effettuate sull'archivio anagrafico AT, risulta un numero di Associazioni in esame di circa 1.236 unità. Considerando prudenzialmente, come proxy delle spese oggetto dell'agevolazione in esame, una percentuale pari all'1 per cento delle sopraccitate spese, si stima un ammontare di erogazioni liberali detraibili di circa 3,2 milioni di euro e deducibili di circa 3,3 milioni di euro. Considerando un'aliquota prudenziale di detraibilità del 35 per cento ed un'aliquota marginale media del 30 per cento, si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa 2,1 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa 0,1 e 0,02 milioni di euro.

Ai fini dell'IRES, considerando la metodologia utilizzata in sede di introduzione del decreto legislativo n. 117 del 2017, si stima un ammontare di spesa deducibile di circa 6,2 milioni di euro. Considerando l'aliquota del 24 per cento, si stima una perdita di gettito IRES di competenza annua di circa -1,6 milioni di euro. Nell'ipotesi che la disposizione entri in

vigore a partire dall' anno 2024, la tabella che segue riassume l'andamento finanziario delle minori entrate.

*(milioni di euro)*

	2024	2025	2026
IRPEF	0	-3,7	-2,1
Addizionale Regionale	0	-0,1	-0,1
Addizionale comunale	0	-0,03	-0,02
IRES	0	-2,6	-1,5
Totale	0	-6,43	-3,72

Gli effetti complessivi delle norme sono i seguenti.

*(milioni di euro)*

	2024	2025	2026
Disciplina fiscale delle attività degli enti del Terzo settore	0	-0,30	-0,20
Detrazioni e deduzioni liberalità	0	-6,43	-3,72
Totale	0	-6,73	-3,92

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame sono volte a favorire l'inclusione delle associazioni dei militari in congedo nel novero degli enti del Terzo settore. Tale inclusione determina, secondo la relazione tecnica, minori entrate fiscali per 0,3 milioni di euro per il 2025 e 0,2 milioni di euro a decorrere dal 2026 a titolo di IRES e IRAP partendo dall'attuale gettito riferito alle associazioni in questione dell'ordine di poche decine di migliaia di euro. Tale inclusione determina, altresì, minori entrate IRPEF e IRES di 6,4 milioni per il 2025 e di 3,7 milioni a decorrere dal 2026 a titolo di detrazioni e deduzioni spettanti per le erogazioni liberali in favore degli enti del Terzo settore: le stime della relazione tecnica quantificano l'onere ipotizzando che il monte complessivo delle erogazioni liberali deducibili e detraibili aumenti dell'1 per cento. Tanto premesso, pur rilevando che la quantificazione proposta risulta coerente con i dati e le ipotesi proposte dalla relazione tecnica, si osserva che la relazione tecnica medesima non fornisce gli elementi che sono posti alla base delle ipotesi formulate. Elemento di particolare criticità è rivestito, più specificamente, dalla stima della perdita di gettito derivante dalle imposte pagate dalle associazioni che, in relazione



al nuovo regime fiscale cui saranno assoggettate, potrebbero ampliare, anche sensibilmente, il novero delle loro attività svolte in favore degli associati potendo in tal modo determinare una riduzione del gettito riveniente da servizi attualmente prestati da terzi in regime fiscale ordinario. Circa tali aspetti andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, fermo restando quanto sopra rilevato con riferimento agli aspetti di quantificazione, si fa presente che il comma 1, lettera *m*), capoverso 15-*bis*, dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo capoverso, valutati in 6,75 milioni di euro per l'anno 2025 e in 3,95 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della difesa. In proposito non si formulano osservazioni, considerato che il predetto accantonamento reca le necessarie disponibilità.

## ARTICOLO 5

### **Destinazione degli utili delle imprese sociali**

**Le norme**, introdotte nel corso dell'esame in Commissione, modificano l'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 2017. Tale norma, nel testo vigente, prevede che le imprese sociali destinano una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, a fondi istituiti da determinati enti associativi o dalla Fondazione Italia Sociale (che comunque viene soppressa dal successivo articolo 13-*ter*, vedi *infra*), specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante. La modifica ora introdotta ridetermina la percentuale fissandola in modo univoco nella misura del 3 per cento (anziché in misura non superiore al 3 per cento, come previsto a legislazione vigente).

La proposta emendativa che ha introdotto le norme non è corredata di **relazione tecnica**.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che le imprese sociali destinino una quota pari al tre per cento degli utili

netti annuali a determinati fondi destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali, mentre la legislazione vigente prevede la destinazione a dette finalità di una quota "non superiore al tre per cento". Tenuto conto che tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante e che invece l'ente ricevente li deve destinare alla spesa (fondi con destinazione), la norma appare suscettibile di determinare effetti fiscali negativi (minori utili tassabili) non sterilizzati dall'incremento della tassazione riscossa in capo alla società ricevente. In proposito, andrebbero acquisiti elementi di valutazione da parte del Governo.

## **ARTICOLO 6**

### **Estinzione della Fondazione Italia sociale**

**Le norme**, introdotte nel corso dell'esame in Commissione, abrogano l'articolo 10 della legge n. 106 del 2016, che ha istituito e disciplinato la Fondazione Italia sociale (comma 1). Si prevede, inoltre, che la Fondazione in parola sia estinta e liquidata, con la procedura di cui all'articolo 16 del D.P.R. 28 luglio 2017, recante l'approvazione dello Statuto della Fondazione Italia sociale (comma 2).

La proposta emendativa che ha introdotto le norme non è corredata di **relazione tecnica**.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame abrogano l'articolo 10 della legge n. 106 del 2016, che ha istituito e disciplinato la Fondazione Italia sociale. In proposito, non si hanno rilievi da formulare posto che la Fondazione Italia sociale non rientra nel novero delle amministrazioni pubbliche.

## **ARTICOLO 7**

### **Esonero dal regime di solidarietà nel pagamento delle imposte di successione e donazione**

**Le norme**, introdotte nel corso dell'esame in Commissione, integrano l'articolo 36 del decreto legislativo n. 346 del 1990, recante il Testo Unico dell'imposta sulle successioni e donazioni. L'articolo, tra l'altro, stabilisce che gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta.

La modifica dispone che la responsabilità solidale degli eredi non si applica ai beneficiari di trasferimenti non soggetti ad imposta di successione e donazione e alle imposte ipotecarie e catastali, ai sensi della normativa vigente<sup>14</sup>.

La proposta emendativa che ha introdotto le norme non è corredata di **relazione tecnica**.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni stabiliscono che non sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta insieme agli eredi quei beneficiari che la legislazione vigente non assoggetta al pagamento dell'imposta di successione e donazione<sup>15</sup>. Tenuto conto che la responsabilità in solido dei coeredi è prevista per meglio garantire il pieno soddisfacimento di crediti vantati dall'Erario, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione circa gli eventuali effetti finanziari della disposizione.

---

<sup>14</sup> Sono richiamati l'articolo 3 del decreto legislativo n. 346 del 1990 e l'articolo 82, comma 2, del Codice del Terzo Settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017. La prima norma rende esenti da imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461. La seconda norma riguarda i trasferimenti in favore degli enti del terzo settore.

<sup>15</sup> Vedi nota 14.